

Ente Terre Regionali Toscane

(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE

Decreto n. 5 del 10 febbraio 2020

Oggetto: L.R. 39/00 art. 30 - Autorizzazione all'Unione dei Comuni Montani Casentino ad eseguire interventi selvicolturali di carattere colturale nel complesso agroforestale regionale "Foreste Casentinesi".

Allegati: nessuno

Dirigente responsabile: Marco Locatelli

Estensore: Bruno Ciucchi

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti amministrativi dell'Ente Terre regionali toscane.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 80, “Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 istitutiva dell’Ente Terre Regionali Toscane “

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 16/04/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato direttore dell’Ente Terre regionali toscane;

Visti:

- gli artt. 27, 28, 29 e 30 della L.R. 39/00 “Legge forestale della Toscana”;
- l’allegato B della L.R. 39/00;
- il Regolamento Forestale approvato con DPGR 08/08/03 n. 48/R;

Vista la Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

Dato atto che competente all’amministrazione del complesso agroforestale regionale Foreste Casentinesi è l’Unione di Comuni Montani Casentino;

Vista la nota n. 18881 del 14/11/2019 ed i relativi allegati trasmessi dall’Unione dei Comuni Montani Casentino con la quale si richiede l’autorizzazione ad eseguire su 334,85 ettari interventi selvicolturali a carattere colturale nel complesso agroforestale regionale Foreste Casentinesi anche al fine di garantire una continuità gestionale nelle more dell’approvazione del nuovo piano di gestione;

Considerato che a seguito della modifica dell’art. 30 comma 8 della l.r. 39/00 “legge forestale della Toscana” intervenuta con l’approvazione della legge regionale 80/2012 tali interventi sono autorizzati dall’Ente terre regionali toscane, ente dipendente della Regione Toscana;

Considerato:

- che il piano di gestione del complesso agroforestale regionale Foreste Casentinesi, approvato con la DGRT n° 295 del 15/03/2010 per il periodo 2008-2017, è scaduto;
- che fino all’approvazione del nuovo piano i tagli boschivi e gli altri interventi sono autorizzati dall’Ente terre regionali toscane ex art. 30 comma 8 della l.r. 39/00;
- che con la nota dell’Unione Casentino sopra citata, corredata da relazione tecnica contenente tabelle riassuntive, descrizione delle particelle forestali, prospetto delle superfici forestali, moduli d’intervento, studio propedeutico alla valutazione d’incidenza e carta degli interventi, si richiede l’autorizzazione ad eseguire interventi selvicolturali di carattere colturale e di gestione delle aree aperte nel complesso agroforestale regionale volti alla continuità gestionale del complesso;
- che è in fase di redazione il nuovo piano di gestione del complesso agroforestale Foreste Casentinesi e che gli elementi conoscitivi emersi in tale fase d’indagine, connessi alle indicazioni gestionali indicate nel progetto di fattibilità (di cui alla DGRT 1099/2002) a suo tempo presentato propedeutico alla redazione del nuovo piano di gestione, hanno determinato una prima ipotesi di programma di interventi che, con la nota dell’Unione sopra menzionata,

viene estrapolato e richiesto di attuare nelle more dell'approvazione del nuovo piano anche al fine di garantire una continuità gestionale del complesso;

- che gli interventi proposti ricalcano in larga misura la tipologia degli interventi previsti e realizzati con il piano scaduto con integrazioni ai moduli originali del piano scaduto aggiornati tenendo conto delle prescrizioni rilasciate con il nulla osta N.146/08 del Parco Nazionale Foreste Casentinesi Campigna Monte Falterona e con alcuni moduli d'intervento (n° 019006, 019018, 019007 e 019008) contenenti altre integrazioni e specifiche che non mutano sostanzialmente la tipologia e la natura dell'intervento;
- che la richiesta contempla sostanzialmente tre blocchi di interventi:
 - A) Interventi colturali (diradamenti) già previsti nel vecchio Piano di gestione, ma non eseguiti o in corso di esecuzione e quindi da completare. Si tratta di interventi che sono già stati autorizzati nel Nulla Osta rilasciato dall'Ente Parco (Nulla Osta N. 257_17), scaduto il 31.12.2019, per complessivi 124,26 ettari per i quali comunque non si ha un'esatta indicazione della superficie che rimane da realizzare,
 - B) Ripetizione di interventi colturali (diradamenti) a carico delle formazioni d'alto fusto, da eseguire con le stesse modalità previste sul vecchio piano di gestione, confermando quindi gli orientamenti e gli indirizzi già a suo tempo condivisi e approvati per complessivi 152,89 ettari;
 - C) Cure colturali a giovani impianti, ai castagneti da frutto e interventi di mantenimento delle aree aperte per una superficie complessiva di 57,70 ettari;
- che la quasi totalità degli interventi ricade all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi Campigna Monte Falterona e nei seguenti Siti Natura 2000: ZSC IT5180002 "Foreste Alto Bacino dell'Arno"; ZSC IT5180003 "Giogo Secceta"; ZPS IT5180004 "Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia"; ZSCIT5180005 "Alta Vallesanta"; ZSC IT5180018 "Foreste di Camaldoli e Badia Prataglia;
- che l'Unione ha richiesto il nulla osta al Parco Nazionale Foreste Casentinesi Campigna Monte Falterona e la valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) al competente settore della Regione Toscana;
- che sono stati acquisiti il relativi nulla osta e la valutazione d'incidenza di seguito richiamati;

Visto il nulla osta n° 200_19 del Parco Nazionale Foreste Casentinesi Campigna Monte Falterona con le relative prescrizioni;

Vista la Valutazione d'incidenza ambientale della Regione Toscana - Settore tutela della natura e del mare espressa con nota n° 35026 del 29/01/2020 corredata del parere del Parco Nazionale Foreste Casentinesi Campigna Monte Falterona n. 93/2019;

Ritenuto che si debba procedere ad autorizzare l'esecuzione degli interventi richiesti con le prescrizioni contenute nel succitato nulla-osta per quelli da realizzarsi fino al 31/12/2020 e nella VINCA e subordinando l'esecuzione degli altri all'acquisizione di un nuovo nulla-osta ex art. 13 L.394/91 condizionandoli al rilascio delle altre autorizzazioni previste dalla legislazione vigente:

- gli interventi dovranno essere effettuati sotto la responsabilità tecnica dell'Unione montana Comuni Casentino, attenendosi sia alle indicazioni contenute nella richiesta presentata e secondo le prescrizioni tecniche contenute nelle relazioni allegate alla succitata nota e per quanto in esse non previsto, nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Forestale. Inoltre nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà prestare particolare attenzione nell'individuare le vie di accesso al soprassuolo boschivo verificando le condizioni che consentano di arrecare il minor impatto nelle fasi di

abbattimento concentramento ed esbosco ed infine di porre particolare attenzione nelle operazioni di esbosco al fine di non arrecare danno al suolo, avendo particolare cura ad operare solo con condizioni meteorologiche favorevoli.

DECRETA

1) Di autorizzare l'esecuzione degli interventi selvicolturali a carattere colturale richiesti dall'Unione di Comuni Montani Casentino con la nota n° 18881 del 14/11/2019 corredata dai relativi allegati tecnici indicati in premessa, da realizzarsi, nel complesso agroforestale regionale Foreste Casentinesi, con le prescrizioni del nulla osta n° 200_19 del Parco Nazionale Foreste Casentinesi Campigna Monte Falterona e della Valutazione d'incidenza della Regione Toscana - Settore tutela della natura e del mare espressa con nota n° 35026 del 29/01/2020 corredata del parere del Parco Nazionale Foreste Casentinesi Campigna Monte Falterona n. 93/2019; condizionandoli al rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente e secondo la seguente ulteriore prescrizione:

- gli interventi dovranno essere effettuati sotto la responsabilità tecnica dell'Unione montana Comuni Casentino, attenendosi sia alle indicazioni contenute nella richiesta presentata e secondo le prescrizioni tecniche contenute nelle relazioni allegata alla suddetta nota e per quanto in esse non previsto, nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Forestale. Inoltre nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà prestare particolare attenzione nell'individuare le vie di accesso al soprassuolo boschivo verificando le condizioni che consentano di arrecare il minor impatto nelle fasi di abbattimento concentramento ed esbosco ed infine di porre particolare attenzione nelle operazioni di esbosco al fine di non arrecare danno al suolo, avendo particolare cura ad operare solo con condizioni meteorologiche favorevoli.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toschine ai sensi dell'art. 18 della LR 23/07.

IL DIRETTORE
Marco Locatelli